

NOTAIO SABINO PATRUNO - PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE, 5/F - 62017 PORTO RECANATI (MC) - TEL. 071 9799180 - 071 7591795 - FAX 071 7598098 - info@notaiopatrundo.it

NOTAIO
SABINO PATRUNO
Piazza delle Rimembranze - PORTO RECANATI (MC)
Tel. 071 9799180 - 071 7591795 - Fax 071 7598098
Partita IVA 01258150430
c.f. PTR SBN 69X02 A662H

Repertorio n. 48444

Raccolta n. 22568

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO
A RECANATI
IL 7/3/2013
AL N° 383 Serie 1T
ESATTI EURO 168,00

il giorno sei marzo duemilatredecim,

(6 marzo 2013)

In Sant'Elpidio a Mare, Via Filippo Della Valle n. 1, presso la sede della Tod's SpA.

Innanzi a me dottor Sabino Patrundo, notaio in Porto Recanati, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino, alle ore dieci e minuti trenta

è convenuto il signor


- Della Valle Diego, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"TOD'S S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Sant'Elpidio a Mare, via Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale Euro 61.218.802,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Fermo e C.F.: 01113570442.


Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, convocata per questo giorno, luogo e ora ai sensi dello Statuto per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative e regolamentari vigenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;



- 2) Lettura ed approvazione del testo di verbale della riunione di Consiglio precedente;
- 3) Comunicazioni relative all'attività degli organi delegati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Convocazione dell'Assemblea dei soci e disamina della documentazione connessa; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Procedura di impairment test; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali.



Il comparente, quindi, invita me Notaio a redigere il verbale della riunione medesima, per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, fungendo così da segretario, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, mentre la trattazione degli argomenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che non richiedono l'intervento del notaio e del cui ministero il Consiglio di Amministrazione non intende avvalersi, proseguirà successivamente alla conclusione della trattazione del primo punto, con conseguente deliberazione in ordine agli stessi.

Al che aderendo io Notaio dò atto dello svolgimento della suddetta riunione di Consiglio come segue.

Il comparente assume la Presidenza e dà atto che detta riunione viene tenuta a mezzo teleconferenza così come consentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 (ventidue) dello statuto; dichiara, pertanto, di essere non solo egli stesso in grado di identificare correttamente coloro che partecipano, ma che lo sono tutti gli altri intervenuti, per consolidata reciproca conoscenza; dichiara e garantisce di aver verificato che sia loro consentito seguire la discussione dai lu-

glio pre-
ioni in-
nerenti e
ntazione
ie mede-
o così da
la tratta-
o l'inter-
1 intende
nel primo
nione di
tenuta a
scrizioni
solo egli
a che lo
ichiara e
e dai luo-

ghi collegati, ove sono affluiti, che possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti oggetto di discussione, ricevere la documentazione necessaria e poterne trasmettere, così che la presente riunione possa ritenersi validamente costituita.

Il Presidente, quindi, constata che oltre a se stesso sono presenti, fisicamente, in questo luogo, i consiglieri: Emilio Macellari, Fabrizio Della Valle, Andrea Della Valle, Stefano Sincini, Maurizio Boscarato,

in teleconferenza, i seguenti componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, signori: Luigi Cambri, Luigi Abete, Vito Varvaro, Luca Cordero di Montezemolo ed Emanuele Della Valle,


mentre risulta assente giustificato il Consigliere: Pierfrancesco Saviotti.

Il comparente dà atto altresì che del Collegio Sindacale è fisicamente presente il sindaco effettivo Gilfredo Gaetani, mentre risultano collegati in teleconferenza i signori: Enrico Colombo (Presidente) e Fabrizio Redaelli (sindaco effettivo).

Dato atto di quanto sopra, e constatata la legittimazione di tutti i presenti alla partecipazione alla presente riunione e, per i soli consiglieri, anche alla votazione, il Presidente dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul predetto ordine del giorno, ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) dello statuto sociale.

Il Presidente apre la discussione sul precitato ordine del giorno, delegando il Consigliere Emilio Macellari ad illustrare la proposta di cui al punto 1 dello stesso, che richiede, a norma di legge (cfr. il combinato disposto degli artt. 2365, 2° comma e 2436 cod. civ.), visto l'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto sociale, l'intervento del notaio.

Il Consigliere Macellari espone al Consiglio le motivazioni che fondano la pro-



posta di cui al suindicato punto 1.

In particolare, fa presente che si rende necessario, anche in virtù dell'approssimarsi della data in cui si terrà l'Assemblea degli Azionisti, adeguare lo statuto sociale alle novità normative introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle c.d. "quote di genere") che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società a controllo pubblico.

In virtù delle nuove disposizioni normative, applicabili per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011 (i.e. 12 agosto 2012), il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – dovrà ottenere (i) per il primo mandato, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti, e (ii) per i successivi due mandati, una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti (in ogni caso, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore).

Il consigliere Macellari fa presente che il Collegio Sindacale della Tod's S.p.A. attualmente in carica scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento normativo dello Statuto sociale in tempo utile per consentire ai Soci di presentare le liste di candidati alla nomina del Collegio Sindacale nel rispetto della nuova normativa sull'equilibrio tra i generi.

Il relatore evidenzia altresì che, poiché l'adeguamento dello statuto alle disposizioni contenute nella L. 120/2011 è di natura obbligatoria, è proprio il Consiglio l'organo competente a deliberare le suddette modifiche, in virtù del combinato disposto dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. e dell'art. 24 (ventiquattro) dello statuto

stess

Il C.

17 (c

-

Cons

rare

viger

-

divid

brio

pone

Preci

temp

il diri

Il Ce

favor

sia ir

stessa

consi

l'acce

di ade

social

modif

tenore

stesso.

Il Consigliere Macellari propone, pertanto, al Consiglio di modificare gli articoli 17 (diciassette), 18 (diciotto) e 27 (ventisette) dello statuto sociale,

- introducendo il principio generale secondo il quale la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente, e


- disciplinando le modalità di formazione delle liste, i criteri suppletivi di individuazione dei componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, nonché il caso di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato.

Precisa, infine, che le dette modifiche statutarie, non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 c.c., non attribuiscono agli azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Consigliere Macellari, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, espresso verbalmente dai componenti presenti sia in sede che attraverso collegamento per teleconferenza, in conformità alla stessa e ad unanimità di voti espressi, anche in tal caso, oralmente, sia quanto ai consiglieri presenti sia quanto a quelli collegati a mezzo teleconferenza, secondo l'accertamento fattone dallo stesso Presidente,

DELIBERA

di adeguare gli articoli 17 (diciassette), 18 (diciotto) e 27 (ventisette) dello statuto sociale a quanto disposto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e, conseguentemente, di modificarli in modo che gli stessi assumano, rispettivamente, il nuovo, seguente tenore:



“Articolo 17

La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sara' fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.


L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potra' essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra e' considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,



gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore e' tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina pro tempore vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osser

vare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regola-
ggior nu- mentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.”

in modo, “Articolo 18

risultata Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si prov-
vederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione
ministra- del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall’art. 17 del presente
npore vi- Statuto.

dine pro- Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Am-
ministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
ituito dal l’assemblea perche’ provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei crite-
alla stes- ri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e
ero mini- dall’art. 17 del presente Statuto.”

zione del “Articolo 27

re vigen- Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che
siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare;
to, l'As- a tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a
i la mag- quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferi-
mento a societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di
, i candi- lusso, del design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I
lista, se- Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Col-
legio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità
nella lista alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'Assemblea che no-
critta nel mina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro
ri con il spettante.

za osser- All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede

secondo le seguenti modalita':

a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Societa' nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata;

b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie;

c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

d) n

depr

lega

esse

te. I

Per

a. c

proq

supj

b. d

non

vot

vo

sinc

Qua

suo

la r

do

maj

nell

dur

con

tata

E' l

che

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla metà'.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa pro tempore vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvedera' in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate."

Il nuovo statuto sociale risultante dalle modifiche proposte e testè deliberate dal Consiglio di Amministrazione, viene quindi esibito dal Presidente a me Notaio ed io, su richiesta dello stesso, al presente lo allego sotto la lettera "A", sottoscritto

dal componente e me Notaio.

Sotto la lettera "B", viene, invece, allegata, debitamente sottoscritta dal componente e me notaio, copia della relazione illustrativa della società sull'adeguamento dello statuto sociale, ed in particolare degli articoli 17 (diciassette), 18 (diciotto) e 27 (ventisette) di cui sopra.

Il Consiglio delega il costituito Presidente ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste per ottenere l'iscrizione del presente nel Registro delle Imprese.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusa alle ore undici la trattazione di cui al primo punto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e passa alla trattazione dei successivi punti, per i quali non è richiesta l'assistenza notarile.

Richiesto ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, del quale ho dato lettura al componente che lo approva sottoscrivendolo con me notaio.

Consta di quattro fogli e occupa tredici pagine e parte della quattordicesima.

F.ti: Diego Della Valle - Notaio Sabino Patruno L.S.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1


E' costituita una Società per Azioni denominata:

"TOD'S S.P.A."

Articolo 2

La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento.

La Società può effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potrà altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Società potrà acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Società potrà altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, cera-



niche, cornici e vetri da arredamento;mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa;utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro;tessuti e biancheria per la casa;realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 3

La Società ha sede in S. Elpidio a Mare.

Articolo 4

La durata della Società e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

L'assemblea degli azionisti potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Società'.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale e' di Euro sessantunomilioniduecentodiciottomilaottocentodue (61.218.802) diviso in trentamilioniseicentonovemilaquattrocentouno (30.609.401) azioni da nominali Euro due (2) ciascuna, integralmente sottoscritto e versato.


Articolo 6

Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gia' in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

Il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonche' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.



Articolo 7

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione e' indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8

La Societa' puo' emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o piu' volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio puo' essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonche' le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente.

L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalita' e nei termini di legge.

Nello stesso avviso potra' essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. L'assemblea potra' essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione.

L'assemblea puo' essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facolta' di prevedere

che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.


La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Articolo 13

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.



La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Articolo 14

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e se del caso, due o più scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

Articolo 15

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.

Articolo 16

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un

numero di membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.


Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge com-



provante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior nu-


mero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina pro tempore vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.



Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e puo' nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed e' rieleggibile.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Societa' o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.

Articolo 21

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e' convocato dal Presidente.

La convocazione e' effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno

cinque giorni liberi prima della data della riunione.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Articolo 22

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attivita' di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.

Articolo 24

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza limitazioni, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori

delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 25

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio può: (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, (d) nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà e (e) nominare direttori nonché procuratori, e, più in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazio-

ni determinate.

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali .

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalita' per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 26

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Societa' con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale e' inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonche', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformita' alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalita':

a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Societa' nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, *pro tempore* vi-

che gente.

are; La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e' consi-
ti a derata come non presentata;

eri- b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta
i di persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo
e. I gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni
col- della Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per in-
rita terposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie;

no- c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non
oro possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo
degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di
de volta in volta in vigore;

ata d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata
to, depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino col-
ro, legati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono
essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigen-
i - te. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.

li- Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

e a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine
le progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco
supplente;

ati b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che
ol- non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o
la votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressi-
vi- vo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo

sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa pro tempore vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindaca-

le e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi .

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facolta' di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, nonchè in merito alle operazioni con parti correlate.

REVISORE CONTABILE

Articolo 28

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti disposizioni.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28 bis

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Articolo 30

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

RECESSO

Articolo 31

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della societa'; e
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato

nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonché della consistenza patrimoniale della società'.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.

F.ti: Diego della Valle - Notaio Sabino Patruno L.S.

Allegato lettera B)
all'Atto N. 22568 di raccolta

TOD'S S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 61.218.802 I.V.

SEDE SOCIALE IN SANT'ELPIDIO A MARE (FM) - VIA FILIPPO DELLA VALLE N. 1

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TOD'S S.P.A.
SULL'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 120 DEL 12 LUGLIO 2011**




Come noto, la Legge 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle c.d. "quote di genere") ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società a controllo pubblico, modificando tra l'altro gli articoli 147-ter, 147-quater e 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."); tale normativa primaria ha trovato la sua attuazione regolamentare con la delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012, che ha introdotto l'art. 144-undecies.1 del Reg. n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti").

In virtù delle nuove disposizioni normative, applicabili per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011 (i.e. 12 agosto 2012), il genere meno rappresentato - tipicamente quello femminile - dovrà ottenere (i) per il primo mandato, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti, e (ii) per i successivi due mandati, una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti (in ogni caso, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore).

Più in particolare, le nuove disposizioni richiedono che gli statuti delle società quotate disciplinino, tra l'altro, le modalità di formazione delle liste, criteri suppletivi di individuazione dei componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, nonché il caso di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato.

Tenuto conto che il Collegio Sindacale della Tod's S.p.A. attualmente in carica scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, si rende necessario procedere all'adeguamento normativo dello Statuto sociale in tempo utile per consentire ai Soci di presentare le liste di candidati alla nomina del Collegio Sindacale nel rispetto della nuova normativa sull'equilibrio tra i generi.

Trattandosi di modifiche statutarie di natura "obbligatoria", l'organo amministrativo della Tod's S.p.A. ha ritenuto opportuno procedere al necessario adeguamento normativo dello Statuto sociale



nella riunione consiliare del 6 marzo 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché dall'art. 24 dello Statuto sociale vigente.

Più in dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare gli articoli 17, 18 e 27 dello Statuto sociale:

- introducendo il principio generale secondo il quale la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale "deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente";

- specificando che per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo o di controllo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che "sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente" (e cioè: un quinto degli amministratori e dei sindaci per il primo mandato; un terzo degli amministratori e dei sindaci per i successivi due mandati);

- introducendo criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi sociali che consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni (procedura di scorrimento e/o di integrazione/sostituzione);

- prevedendo che la sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo venuti a cessare in corso di mandato avvenga nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si precisa che le menzionate modifiche statutarie di adeguamento agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del T.U.F. e 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti non rientrano tra quelle contemplate dall'articolo 2437 del codice civile, e pertanto non attribuiscono agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

§ § §

2. **Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.**

Vengono di seguito messi a confronto gli articoli 17, 18 e 27 dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 17 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di	ARTICOLO 17 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea.</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci.</p> <p>Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.</p> <p>Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di</p>	<p>membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra i generi.</p> <p>Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.</p> <p>Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, ai sensi di</p>




[Handwritten signature]


3 *[Handwritten signature]*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un <i>curriculum vitae</i> contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.</p> <p>L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>	<p>legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un <i>curriculum vitae</i> contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.</p> <p>L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>
<p>La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere</p>	<p>Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere</p>

[Handwritten signature]



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>tranne uno.</p> <p>b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p>tranne uno.</p> <p>b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.</p>
<p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge,</p>	<p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.</p> <p>Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge,</p>




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
senza osservare il procedimento sopra previsto.	senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra i generi.
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p>

Handwritten signature



Handwritten signature

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore;</p>	<p>L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.</p> <p>Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p>
<p>la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;</p> <p>b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;</p>	<p>La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;</p> <p>b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;</p>




Handwritten signature



Handwritten signature


TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>c) un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;</p> <p>d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla metà.</p> <p>Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p>	<p>c) un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;</p> <p>d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla metà.</p> <p>Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p>
<p>b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.</p>	<p>b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.</p> <p>Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al</p>

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.</p>	<p>genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.</p> <p>E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.</p>
<p>In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza.</p>	<p>In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.</p>	<p>Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.</p>

§ § §

Sant'Elpidio a Mare, 6 marzo 2013



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Diego Della Valle

[Handwritten signature of Diego Della Valle]




[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE NEI MIEI ROGITI.

SI RILASCI

PER USO CONSENTITO

PORTO RECANATI, LI 7 Marzo 2013.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the document.

7e
